

Statuto

Del Comitato Promotore per la Costituzione della

BancadelSud

sede del Comitato Promotore: Via Generale Orsini 42 - 80133 Napoli Tel./Fax 081 7648508

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO I

- E' costituito un Comitato privo di personalità giuridica con la denominazione "COMITATO PROMOTORE PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DEL SUD S.p.A."

ARTICOLO II

- Il Comitato ha sede in Napoli alla Via Generale Orsini n. 42.

ARTICOLO III

- Il Comitato si propone lo scopo di promuovere la costituzione della "BANCA DEL SUD S.p.A."

- Il Comitato può compiere ogni attività necessaria per il raggiungimento del suo scopo ed in particolare: la raccolta di dati per la redazione di preventivi finanziari, economici e d'impianto; lo studio di essi con la redazione di relazioni tendenti a dimostrare la validità dell'iniziativa; il supporto tecnico ed organizzativo per la predisposizione e l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la presentazione alle competenti Autorità delle istanze per la costituzione della BANCA DEL SUD S.p.A. e per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del credito con particolare riguardo alle attività da svolgere presso la Vigilanza della Banca d'Italia; la propaganda dell'iniziativa e la raccolta delle adesioni delle persone fisiche e giuridiche, anche non aventi residenza anagrafica a Napoli che intendono partecipare alla costituzione della Banca, le quali, ai fini del presente Statuto, vengono d'ora innanzi denominate "Promittenti Soci Fondatori"; l'organizzazione ed il coordinamento delle attività necessarie per giungere alla costituzione formale della BANCA DEL SUD S.p.A., nel rispetto della Legge Bancaria e di tutte le altre disposizioni legislative che regolano la materia.

ARTICOLO IV

- Il Comitato Promotore ha l'obbligo: di rivolgere istanza alla competente filiale della Banca d'Italia, producendo

tutta la documentazione prevista per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio del credito da parte della BANCA DEL SUD S.p.A. che avrà per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nonché l'attività di intermediazione dei valori mobiliari oltre a tutte le operazioni ed i servizi bancari consentiti dalle disposizioni vigenti, con Sede provvisoria in Napoli alla Via Generale Orsini n. 42; di adottare, per la costituenda Società Bancaria uno statuto che si ispiri allo "Statuto tipo" previsto per la Categoria delle Banche Società per Azioni; di impegnarsi a procedere alla costituzione dell'Ente Creditizio, dotandolo di un Capitale Sociale iniziale non inferiore a Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero) o al maggior importo che l'Organo di Vigilanza dovesse stabilire quale capitale minimo per la categoria delle Banche Società per Azioni; di provvedere al completamento degli impegni di sottoscrizione delle quote, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, da parte di tutti coloro che hanno aderito alla iniziativa.

ARTICOLO V

- Il Comitato ha durata fino alla formale costituzione della BANCA DEL SUD S.p.A., ma potrà sciogliersi, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

TITOLO II

SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO VI

- Sono "Soci Promotori" e fanno parte del Comitato coloro che hanno partecipato alla sua costituzione in quanto alla data di stipula dell'Atto Costitutivo del Comitato stesso risultano essersi già impegnati nelle attività promozionali per la costituenda BANCA DEL SUD S.p.A..

- Con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi tra i Soci Promotori anche altre persone di notoria spiccata competenza e moralità.

ARTICOLO VII

- Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il “Socio Promotore” che non si trovi più in condizione di cooperare all’attuazione degli scopi del Comitato.

ARTICOLO VIII

- Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Comitato essere escluso il “Socio Promotore”:

a) che non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni legalmente prese dalle Assemblee degli aderenti e dagli Organi competenti ad emetterle;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Comitato;

c) che abbia perduto i requisiti di moralità e correttezza essenziali per il raggiungimento dell’iniziativa;

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Comitato;

e) che svolga attività che lo pongano in contrasto con gli scopi del Comitato;

f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l’attività del Comitato e lo spirito dello scopo fissato o fomenti dissidi e disordini fra i Soci. Spetta all’Assemblea del Comitato constatare se ricorrono i motivi di esclusione e se la stessa va deliberata.

TITOLO III

FONDO COMUNE

ARTICOLO IX

- Il Comitato dispone di un fondo di dotazione iniziale necessario per le piccole spese formato dal contributo minimo di partecipazione dei Soci Promotori e dai successivi contributi che dovessero eventualmente essere deliberati dal Consiglio Direttivo a carico dei Promotori.

- Il fondo di dotazione è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato e di esso non fanno parte le somme che saranno raccolte nei modi e termini di Legge, con la vigilanza della competente Autorità, presso i Soci Promittenti Fondatori per il raggiungimento del capitale necessario per la costituzione della Banca.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO X

- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO V

ORGANI DEL COMITATO

ARTICOLO XI

- Gli Organi del Comitato sono: l'Assemblea degli Aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio dei Revisori.

TITOLO VI

ASSEMBLEE

ARTICOLO XII

- L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci Promotori e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO XIII

- L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e viene comunque convocata dal Presidente. L'Assemblea deve essere

convocata con avviso inviato non meno di cinque giorni prima, mediante lettera raccomandata anche a mano o a mezzo fax. Essa può aver luogo anche fuori della Sede Sociale. L'Assemblea è Straordinaria quando sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, nonchè quando trattasi di deliberare modifiche al presente Statuto. Le sue deliberazioni sono valide se prese con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Promotori presenti e sia intervenuta in proprio o per delega almeno la metà dei soci Promotori.

- L'Assemblea Ordinaria delibera in tutti gli altri casi: le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero dei Soci Promotori intervenuti. In mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Soci Promotori, dell'intero Organo Amministrativo e dell'intero Collegio dei Revisori.

ARTICOLO XIV

- Nelle Assemblies ogni Socio ha diritto ad un voto. Il Socio può delegare a farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro Socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO XV

- L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal socio promotore più anziano di età. Le deliberazioni devono risultare dal verbale che sarà redatto dal Segretario che lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

- I verbali d'Assemblea sono raccolti in apposito libro bollato e vidimato con le modalità di cui all'art. 2215 C.C.

TITOLO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO XVI

- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 7 (sette) a 11 (undici) Membri eletti fra i

Soci Promotori dall'Assemblea Ordinaria. Essi durano in carica fino a revoca. La composizione del Consiglio è quella stabilita nell'Atto Costitutivo.

ARTICOLO XVII

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo.
- Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza di Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e devono risultare da Verbale firmato da tutti i presenti. Alle riunioni il Consiglio Direttivo deve permettere l'assistenza dei Membri del Collegio dei revisori.
- In mancanza di convocazione l'adunanza del Consiglio è validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO XVIII

- Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri gestionali ed ha il compito di svolgere ogni azione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali nonchè di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci Promotori. Il Consiglio Direttivo approva il programma per la costituzione della Banca redatto ai sensi dell'art. 2333 c.c.. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi Membri.

TITOLO VIII

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ARTICOLO XIX

- Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente sono rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato dei Promotori. Il Presidente del Comitato rappresenta legalmente il Comitato stesso di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO XX

- Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due Membri effettivi e da due Membri supplenti. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Per il primo anno la composizione del Collegio è quella stabilita nell'Atto Costitutivo. La convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio sono disciplinate dalle disposizioni che regolano le riunioni del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili. I Membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XXI

- Il Collegio dei Revisori, riunendosi almeno una volta ogni tre mesi, esamina la contabilità del Comitato e ne controlla la gestione e redige verbali per riferire all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

TITOLO X

SCIoglimento

ARTICOLO XXII

- Il Comitato si scioglie: per il raggiungimento dello scopo prefisso o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.
- Addivenendosi allo scioglimento del Comitato l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

ARTICOLO XXIII

- In qualunque caso di scioglimento i residui del fondo di dotazione per le piccole spese di cui al 1° Comma dell'art. IX saranno divisi in parti uguali fra i Soci promotori.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XXIV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci, liquidatori, revisori e componenti del Consiglio Direttivo fra alcuno di essi ed il Comitato che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera del Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente.
- Nel caso in cui il soggetto designato non vi provvederà nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
- Nel caso di nomina del Collegio Arbitrale, gli stessi arbitri nomineranno il Presidente.
- Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.
- La decisione della Parte Arbitrale sarà vincolante per le parti.

ARTICOLO XXV

- Per quanto non regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di Legge.